

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/427 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2024

che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

[notificata con il numero C(2024) 533]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica alpina, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall'articolo 20 di tale direttiva («comitato Habitat»).
- (2) Con la decisione 2004/69/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/243 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Tra il 18 luglio 2022 e il 6 febbraio 2023 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica alpina.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.
- (6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2004/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante adozione, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/243 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU L 36 del 7.2.2023, pag. 304).

